

N. R.G. 17778/2014



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

03 Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17778/2014 promossa da:

**SRL** (C.F. \_\_\_\_\_)

**RICORRENTE**

contro

**SPA**, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv.

**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.9.2018.

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso *ex art. 702 bis* c.p.c. ritualmente notificato il 31 marzo 2015, in uno al decreto di fissazione d'udienza, la \_\_\_\_\_ S.r.l. conveniva in giudizio la \_\_\_\_\_



S.p.a., chiedendo :

- la declaratoria di nullità delle condizioni economiche applicate dall'istituto di credito ai rapporti di conto corrente n. 62712 del 1° agosto 1991, ea quello con lo stesso numero, ma acceso il 30 ottobre 1998, per mancata pattuizione scritta;
- l'accertamento della illegittimità delle somme riscosse dalla Banca a titolo di interessi debitori ultralegali, commissione di massimo scoperto, spese in assenza di valida pattuizione, valute fittizie, con conseguente condanna dell'istituto di credito alla restituzione, in favore della società correntista, di tutte le somme a tali titoli percepite.

La S.p.a. si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare la prescrizione dell'avanzata pretesa restitutoria. Nel merito, evidenziava la validità delle condizioni economiche applicate dall'istituto di credito agli interscambi rapporti bancari. Concludeva, pertanto, per il rigetto di ogni avversa pretesa.

In corso di causa, disposto il mutamento di rito, è stata esperita una CTU contabile, con nomina della Dott. ssa , perché rispondesse al seguente quesito: *“Ricostruisca il CTU, sulla base degli atti e documenti di causa e di quelli che le parti concordemente vorranno offrire, i rapporti di dare e avere tra le parti, sulla base dei contratti di c/c:*

- del 1° agosto 1991, contraddistinto col n. 62712/83;
- del 30 ottobre 1998, contraddistinto con lo stesso numero, considerando gli stessi conclusi dal rispettivo primo estratto conto prodotto in causa , effettuando i conteggi:
  1. considerando i soli addebiti per interessi aventi natura solutoria in quanto addebitati su conto scoperto (senza apertura di credito) a decorrere dalla data di effettivo pagamento, sino ad un limite temporale massimo di anni 10, essendo stata eccepita la prescrizione;
  2. computando gli interessi passivi senza alcuna capitalizzazione se addebitati prima della entrata in vigore della delibera CICR 9.02.00 e dopo il 1.01.2014 ovvero con capitalizzazione trimestrale se prevista reciprocamente, successivamente a tale epoca:
- sulla base dei tassi di interesse convenzionale o in difetto legale (prima della entrata in vigore del T.U.B.) ovvero dei tassi sostitutivi di cui all'art 117 comma 7 lett. a) del T.U.B. tutti concretamente applicati nei



*rapporti di conto corrente in questione.”.*

Successivamente, sulla base delle osservazioni delle parti, sono state richieste le seguenti integrazioni peritale alla stessa CTU:

- *"1bis) calcoli l'eccepita prescrizione decennale a decorrere dalla chiusura del conto in caso di rimesse ripristinatorie, accertando se il conto corrente sia stato assistito da apertura di credito ed in caso affermativo per quale importo".* E, inoltre,

- *"ricalcolo dei rapporti oggetto di giudizio prendendo quale saldo iniziale il saldo contabile alla data del 6.2.2005. (...)"* (cfr. Relazione depositata in PCT (12.2.2018).

Parte attrice ha dedotto nel ricorso introduttivo la nullità o l'inesistenza dei contratti di conto corrente stipulati nel 1991 e nel 1998 (cfr. doc 5 e 6 del fascicolo di parte attrice), perché privi dei requisiti forma scritta richiesti dalla legge, in particolare per la mancata sottoscrizione da parte dell'Istituto di credito, con conseguente illegittimità dell'addebito degli interessi debitori ultralegali, e dei tassi d'interesse creditor in misura inferiore a quella legal<sup>2</sup> (cfr. pagg. 2 e 3 del ricorso).

Tale ipotesi di nullità va rigettata.

Infatti, su tale questione è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 898/2018, che ha stabilito l'assoluta legittimità dei contratti bancari che rechino la firma del solo cliente: *"pur non attribuendosi alla formulazione letterale della norma efficacia dirimente, va evidenziato che nell'art.23 t.u.f. si enfatizza la redazione per iscritto, e, per dato normativo chiaramente espresso, si considerano sullo stesso piano detta redazione e la consegna di un esemplare al cliente, che è l'unica parte che può far valere la nullità. Si è quindi in presenza di un precetto normativo che in modo inequivoco prevede la redazione per iscritto del contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento e la consegna della scrittura al cliente, a cui solo si attribuisce la facoltà di far valere la nullità in caso di inosservanza della forma prescritta. Le previsioni in oggetto rendono ben chiara la ratio della norma. La nullità per difetto di forma è posta nell'interesse del cliente, così come è a tutela di questi la previsione della consegna del contratto, il cui contenuto, previsto di base dall'art.30 del regolamento Consob, siccome prevedente le modalità di svolgimento del rapporto, deve rimanere a disposizione dell'investitore."*



(Cass., S.U., n. 898/2018).

Il principio affermato dal massimo consesso di legittimità in ordine all'interpretazione dell'art. 23 t.u.f. appare estensibile anche all'art. 117 t.u.b. Quest'ultima norma prevede, al primo comma, che: *“I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.”*, mentre al terzo comma stabilisce che: *“Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.”*

È quindi evidente il parallelismo tra l'art. 117 t.u.b. e le previsioni contenute nell'art. 23 t.u.f., con riferimento al contratto quadro: *“I contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.”* (in tal senso anche Tribunale di Prato, Dott. ssa , Sentenza n. 287/2018 pubbl. il 27/04/2018).

Il principio stabilito dalla Suprema Corte appare quindi valido per tutti i contratti bancari che richiedano la forma scritta.

La questione della illegittimità dell'addebito degli interessi debitori ultralegali, e dei tassi d'interesse creditori in misura inferiore a quelli legali (cfr. pagg. 2 e 3 del ricorso), precisata proprio con riferimento alla carenza di forma scritta (*i.e.* mancanza di sottoscrizione da parte della Banca) dei contratti bancari oggetto di causa, rimane, pertanto, assorbita, risultando i contratti scritti dai documenti 5 e 6 prodotti dalla parte attrice.

Tuttavia parte attrice ha anche dedotto la nullità dei contratti di conto corrente del 1991, perché carente delle condizioni economiche, e di quello del 1998, perché contenente la sola indicazione dei tassi d'interesse, creditore e debitore.

A tal proposito, nella Relazione di CTU, depositata il 19.2.2016, a pag. 2, si legge:

*“1 agosto 1991. La società SRL sottoscrive la richiesta di apertura di un rapporto di conto corrente con la , Filiale di . Tale conto, individuato con il numero 62712.83, viene poi mantenuto aperto dal 1 agosto 1991 al 30 giugno 2014, data di chiusura del conto. Il modulo contrattuale non riporta in modo esplicito le condizioni economiche del rapporto ma si afferma che saranno regolate sulla base degli “usi su piazza”. (...).*

*ii. 30 ottobre 1998. La società SRL sottoscrive il modulo contrattuale standard, denominato ‘NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI INCASSO E DI*



*ACCETTAZIONE DEGLI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI SULL'ITALIA E SULL'ESTERO". In calce al documento sono riportate in modo esplicito le condizioni economiche che regolano il rapporto di conto corrente ordinario 62712.83. (...)."*

Pertanto, correttamente, la CTU nella sua Relazione, a pag. 6, ha proceduto al ricalcolo degli interessi applicabili al conto corrente stipulato nel 1991, dando atto che:

*"Dal primo trimestre 1993 e fino al terzo trimestre 1998 sono stati applicati i tassi legali o i tassi previsti dall'articolo 117 del TUB in quanto il contratto iniziale rimandava la definizione delle condizioni economiche agli "usi piazza". Dal quarto trimestre 1998 sono stati invece utilizzati i tassi praticati dalla banca durante i vari trimestri, essendo presente una prima sottoscrizione esplicita delle condizioni economiche"*.

Per quanto concerne l'anatocismo, invece, la Banca convenuta non ha negato l'esistenza di una clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e annuale degli interessi attivi (cfr. pag. 11 e 13 della comparsa).

L'applicazione della capitalizzazione trimestrale agli interessi passivi per il cliente, in relazione ai contratti di conto corrente oggetto del presente giudizio, deve considerarsi nulla. Infatti, in materia di interessi anatocistici si sono pronunciate le Sezioni Unite della Suprema Corte, da un lato, escludendo la ravvisabilità di usi normativi e, dall'altro, evidenziando che la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario è sempre illegittima, anche con riguardo al periodo anteriore alle decisioni con le quali la stessa Corte di Cassazione - ponendosi in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale sin lì seguito - aveva accertato l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c. (cfr. SSUU. 4 novembre 2004, n. 21095).

Alla nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito consegue che gli interessi a debito dell'attrice correntista debbono essere calcolati senza capitalizzazione alcuna (cfr. Cass. SSUU n. 24418/2010).

Invece, per il prosieguo del rapporto, è ammissibile la capitalizzazione reciproca trimestrale per gli interessi attivi e passivi, qualora risulti agli atti la specifica pattuizione, o anche la



comunicazione al cliente entro il 31.12.2000 (anche se contenuta negli estratti conto), previa pubblicazione della clausola di reciprocità della capitalizzazione trimestrale sulla Gazzetta Ufficiale entro il 30.6.2000. Ciò, in base alla Deliberazione CICR del 09/02/2000 attuativa dell'art. 120 del D.Lgs. 385/93, come modificato dall'art. 25 del D.Lgs 342/1999.

A questo punto, nella CTU esperita, in punto di "Capitalizzazione", a pag. 6, si legge:

*“Come richiesto nel quesito, fino all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 Febbraio 2000, avvenuta il 30/06/2000, non è stata effettuata alcuna capitalizzazione degli interessi. Successivamente, e fino al 31/12/2013, è stata applicata una capitalizzazione trimestrale dal momento che si evince la pari periodicità dalla documentazione periodica fornita dalla banca al cliente. Dal 01/01/2014 non è stata effettuata alcuna capitalizzazione fino alla chiusura del conto avvenuta il 30/06/2014.*

*B. Addebito degli interessi senza capitalizzazione Gennaio 1993 - Giugno 2000 Nel quesito non viene specificato se gli interessi determinati senza alcuna capitalizzazione fino al 30/06/2000 debbano essere addebitati sul conto a quella data oppure alla chiusura del rapporto. Abbiamo pertanto effettuato due ricalcoli del saldo finale. L'ipotesi "A" prevede l'addebito degli interessi al 30/06/2000, l'ipotesi "B" prevede l'addebito alla chiusura del rapporto il 30/06/2014. “.*

I criteri seguiti dalla CTU appaiono condivisibili, e in linea con il quesito posto in materia di anatocismo. Considerato che nessuna capitalizzazione degli interessi è ammessa fino al 30.6.2000, l'addebito degli interessi determinati senza alcuna capitalizzazione fino al 30/06/2000 deve essere effettuato alla chiusura del rapporto, al 30/06/2014, per cui appare valida l'ipotesi di calcolo B seguita dal CTU.

Al fine dei ricalcoli operati dalla CTU, a nulla rileva la carenza di alcuni estratti conto degli anni 1991 e 1992, di cui si è lamentata la convenuta, in quanto tale carenza ha di fatto impedito l'emersione di ulteriori interessi passivi e di effetti anatocistici illegittimi, a favore della correntista (sulla quale gravava l'onere della relativa produzione), ed essa è, in ogni caso, limitata ad alcuni periodi (è la stessa CTU, a pag. 2 della Relazione depositata il 19.2.2016 a precisare che, avuto riguardo alla complessiva durata del rapporto, “La documentazione è sostanzialmente completa e mancano solamente due trimestri dell'anno 1991 ed i quattro trimestri dell'anno 1992”).



Pertanto, considerati i ricalcoli connessi all'applicazione degli interessi al tasso legale o dei tassi previsti ex art. 117 TUB fino al terzo trimestre del 1998 e alla eliminazione degli effetti dell'anatocismo fino al 30.6.2000, la CTU è addivenuta alla seguente conclusione:

*“Sulla base di questi criteri il saldo finale del conto ricalcolato (...) nell'ipotesi "B" risulta essere positivo e pari ad Euro 118.722,44”.*

Inoltre, la stessa Relazione, prosegue:

*“Stante il fatto che il conto prima della chiusura riportava un saldo negativo pari a Euro 17.193,61 e che tale valore è stato totalmente liquidato da [redacted] alla chiusura del conto al 30/06/2014, ne deriva che il rapporto dare/avere ricalcolato tra [redacted] e [redacted] si ottiene sommando ai risultati (...) dell'ipotesi “B” il valore di Euro 17.193,61. Si ottiene quindi un valore complessivo a credito per [redacted] nei confronti di [redacted] (...) di Euro 135.916,05 nell'ipotesi “B”.” (cfr. pag.7 della Relazione di CTU).*

Nella comparsa conclusionale, a pag. 9, parte attrice ha dichiarato di aderire *“all'ipotesi di conteggio n. 1) elaborata dal CTU, ovvero quella che considera tutte le rimesse come ripristinatorie della provvista e da cui si ricava un credito della [redacted] nei confronti della Banca di 135.916,05 (ipotesi B), oppure di €. 117.173,20 (ipotesi A).”*, e ha concluso, nella stessa comparsa conclusionale, per l'accoglimento del ricorso e, *“per l'effetto, disattesa ogni avversa eccezione, condannare la Banca [redacted] S.p.a. alla restituzione, in favore della [redacted] S.r.l., dell'importo di €. 135.916,05 o di quello minore di €. 117.173,20, oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo”.*

Tali deduzioni di parte attrice, innanzitutto, confermano la Relazione di CTU nella parte in cui la Dott. ssa [redacted] ha dichiarato di aver rinvenuto agli atti la documentazione legittimante l'applicazione della pari periodicità degli interessi da parte della Banca a partire dal 30.6.2000, come sostenuto da parte convenuta (che ha richiamato sin dalla comparsa di costituzione la produzione della Gazzetta Ufficiale del 28.6.2000, che però non è stata rinvenuta in sede decisionale agli atti del giudizio, così come la successiva comunicazione al correntista).

Inoltre, le deduzioni di parte attrice di cui alla comparsa conclusionale, sull'adesione al



ricalcolo operato dalla CTU nella versione depositata il 19.2.2016, che viene posto alla base della domanda di pagamento svolta in quella sede, rendono superfluo l'esame delle ulteriori doglianze di parte attrice, di cui al ricorso introduttivo del giudizio, e relative alla applicazione illegittima della CMS, di spese senza valida pattuizione e di valute fittizie.

Ciò rimane fermo pur se nella memoria di replica conclusionale parte attrice ha lamentato l'illegittimità dell'applicazione dell'anatocismo basato sulla pari periodicità anche dopo il 30.6.2000, ed è tornata a dolersi dell'indeterminatezza della pattuizione della CMS (cfr. pag. 10). Infatti, nonostante le ultime precisazioni, parte attrice ha concluso anche nella memoria di replica conclusionale negli stessi termini della comparsa conclusionale, in linea con le risultanze della CTU (cfr. pag. 10 della memoria di replica conclusionale, per cui, *“Alla luce di tali considerazioni, questo difensore, aderisce all'ipotesi di conteggio n. 1) elaborata dal CTU, ovvero sia quella che considera tutte le rimesse come ripristinatorie della provvista e da cui si ricava un credito della nei confronti della Banca di 135.916,05 (ipotesi B)4, oppure di €. 117.173,20 (ipotesi A)”*).

Pertanto, deve prendersi atto della rinuncia della parte attrice a far valere l'anatocismo dopo il 30.6.2000, e le ulteriori doglianze sopra segnalate.

Le domande di parte attrice di cui al ricorso, tenuto conto delle precisazioni appena fatte, possono essere accolte, riconoscendosi la illegittimità delle condizioni economiche applicate al conto corrente del 1° agosto 1991, contraddistinto col n. 62712/83, in mancanza di pattuizione scritta e per l'operare dell'anatocismo, e del conto corrente del 30 ottobre 1998, contraddistinto con lo stesso numero, per l'operare dell'anatocismo, con illegittimità degli addebiti relativi.

Vista chiusura del rapporto con il saldo negativo pari a Euro 17.193,61, *“totalmente liquidato da alla chiusura del conto al 30/06/2014”* (cfr. Relazione di CTU depositata il 19.12.2016), la Banca convenuta va condannata a corrispondere a parte attrice, l'importo di Euro 135.916,05, oltre interessi dalla domanda al saldo.

Tale conclusione sulle domande di parte attrice è stata raggiunta sulla base della qualificazione di tutte le rimesse operate dalla parte attrice sui conti in contestazione come *“ripristinatorie”* della provvista (è la stessa CTU a dare atto si tale impostazione a pag. 3





della Relazione integrativa di CTU depositata il 12.2.2018), con decorrenza della prescrizione dei diritti dell'attrice dalla chiusura dei rapporti.

Parte convenuta ha però contestato tale ricostruzione, in base all'eccezione di prescrizione svolta con la comparsa di costituzione, in relazione alla quale ha dedotto la natura solutoria di tutte le rimesse effettuate da parte attrice nei conti correnti oggetto di causa, in quanto non sarebbe stata dimostrata alcuna apertura di credito.

Tale eccezione, però, è apparsa e appare indeterminata, alla luce dell'emersione degli indici di affidamento dei conti correnti oggetto di causa, rilevati dalla CTU nella Relazione depositata il 19.12.2016 e in quella integrativa del 12.2.2018, dove, come rilevato sopra, a pag. 3 si legge:

*“Per individuare correttamente le rimesse con natura “solutoria” è fondamentale essere in grado di identificare la presenza di eventuali linee di affidamento ed i valori degli affidamenti concessi nel tempo. Come abbiamo evidenziato nella precedente CTU, dagli estratti conto emergevano numerosi elementi che permettevano di concludere che il conto corrente è stato assistito da uno o più fidi. Dall'analisi della documentazione era inoltre emersa la presenza di un fido unico fino al 1996, di due fidi fino al 2006 (indicati da due codici numerici) e successivamente di tre fidi diversi. In mancanza di una documentazione ufficiale della banca sono state quindi utilizzate le visure della Centrale Rischi della Banca d'Italia che riportano, aggregate per istituto bancario, gli accordati per tipologia di affidamento”.*

Quindi deve ritenersi dimostrata la tesi di parte attrice e di cui alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 cpc, esposta in replica all'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta nella comparsa, per cui *“il conto corrente risulta “affidato” per la sua intera durata. Ed infatti, anche a voler tacere delle annotazioni apposte in calce ai riassunti a scalare (numeri debitori intra ed extra fido, tasso previsto per lo scoperto di conto), che pure hanno valore sintomatico inequivoco dell'esistenza di un'apertura di credito, assume, altresì, valenza probatoria incontrovertibile dell'esistenza di un affidamento la visura della centrale rischi della Banca d'Italia, da cui si evince, fin dal 1995, il fido accordato, l'accordato operativo ed il fido utilizzato dalla società.”* (cfr. pag. 5 memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 cpc di parte attrice).

Tale assunto è stato infatti confermato dalla CTU, come visto sopra.



Ferma la prova dell'affidamento, sulla questione dell'eccezione di prescrizione è intervenuta da ultimo la Cassazione Civile, sez. VI, sent. n. 20933 del 7 settembre 2017, secondo cui *“Qualora l'avvenuta stipulazione fra le parti del contratto di apertura di credito non sia in contestazione, la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta: spetta dunque alla banca che eccepisce la prescrizione di allegare e di provare quali sono le rimesse che hanno invece avuto natura solutoria; con la conseguenza che, a fronte della formulazione generica dell'eccezione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto in data anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda, il giudice non può supplire all'omesso assolvimento di tali oneri, individuando d'ufficio i versamenti solutori”*.

Parte convenuta ha altresì contestato che tali principi fossero applicabili al caso in esame, in quanto non solo non sarebbe stata raggiunta la prova dell'affidamento dei conti intrattenuti tra le parti, ma neppure dell'ammontare dell'affidamento accordato.

In particolare, nella memoria di replica conclusionale, parte convenuta ha precisato che l'onere della prova a carico della Banca dell'indicazione delle rimesse aventi natura solutoria sarebbe emerso solo:

- *“nel caso in cui non sia controversa (per il periodo relativamente al quale è eccepita la prescrizione) l'esistenza del contratto di apertura di credito (che consiste in rapporto contrattuale diverso dal rapporto di conto corrente, tanto che i due contratti sono disciplinata da norme codicistiche diverse)”* (cfr. pag. 1); e
- in tale *“(...) ipotesi sono applicabili i principi invocati da parte attrice (e la giurisprudenza richiamata dalla medesima parte attrice), e ciò è assolutamente logico e coerente, in quanto, posto che è pacifica l'esistenza dell'apertura di credito, nella quale è fissato UN LIMITE DELL’AFFIDAMENTO, deve essere la Banca a provare quale sia il limite massimo dell'affidamento, e conseguentemente ad indicare quali siano le rimesse che abbiano ridotto il saldo passivo che aveva superato i limiti dell'affidamento, riconducendolo nei limiti medesimi; solo così saranno infatti individuabili le rimesse aventi funzione solutoria e da ritenersi prescritte.”* (cfr. pag. 2);

Ebbene, posto che in questa sede si è ritenuta raggiunta la prova dell'affidamento, in senso contrario non rileva la mera negazione dello stesso da parte della Banca, e, in tale contesto,



come dedotto dalla stessa convenuta, avrebbe dovuto *“essere la Banca a provare quale sia il limite massimo dell’affidamento, e conseguentemente ad indicare quali siano le rimesse che abbiano ridotto il saldo passivo che aveva superato i limiti dell’affidamento”*.

Considerato l’esito della lite, le spese di CTU, come già liquidate, vanno poste a definitivo carico della parte convenuta, e quelle di lite sono liquidate alla parte attrice come da dispositivo in base al DM 55/2014, come modificato dal DM 37/2018, e distratte a favore del procuratore della medesima, dichiaratosi antistatario sin dal ricorso introduttivo.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accerta l’illegittimità delle condizioni economiche applicate al conto corrente del 1° agosto 1991, contraddistinto col n. 62712/83, in mancanza di pattuizione scritta e per l’operare dell’anatocismo, e del conto corrente del 30 ottobre 1998, contraddistinto con lo stesso numero, per l’operare dell’anatocismo, con illegittimità degli addebiti relativi;
- condanna la Banca convenuta a corrispondere a parte attrice l’importo di Euro 135.916,05, oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU come già liquidate;
- condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 13.430,00 per compensi, oltre il 15% di rimborso forfettario, i.v.a., c.p.a. di legge, da distrarsi a favore dell’Avv. dichiaratosi antistatario.



FIRENZE, 29 novembre 2018

Il Giudice  
dott. Caterina Condò

Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.

